

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

LUNEDÌ 14 DICEMBRE 1970

(51^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TESAURO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1343) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 519, 522, 523, 524
DEL NERO	521
FABIANI	521, 522
GATTO, ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni	521
GIANQUINTO	521, 522
PUCCI, sottosegretario di Stato per l'interno	521, 522, 524
VIGNOLA, relatore	520

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bermani, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Garavelli, Illuminati, Li Causi, Palumbo, Pennacchio, Perna, Righetti, Schiavone, Tesauero, Turchi, Venanzi e Vignola.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Caleffi e Volgger sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Ferri e Cifarelli.

Intervengono il ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Gatto ed i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fossa e per l'interno Pucci.

RIGHETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1343) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge: « Decentramento dei servizi relativi all'attribuzione degli assegni e alla liquidazione delle pen-

sioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VIGNOLA, *relatore*. Il disegno di legge in discussione, recante norme sul decentramento dei servizi relativi alle attribuzioni degli assegni ed alla liquidazione delle pensioni e dell'indennità di buonuscita al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato dalla 2^a Commissione (Affari interni) dell'altro ramo del Parlamento, riveste importanza rilevante per il principio cui si ispira e per i fini che intende raggiungere.

Gli emendamenti proposti dal Governo ed accolti dalla Camera dei deputati lo hanno migliorato e lo hanno reso ancor più rispondente al principio del decentramento cui si informa.

L'attuale sistema, che prescrive di attribuire all'Amministrazione centrale l'incarico dei provvedimenti relativi agli scatti di anzianità (con una evidente duplicazione del lavoro svolto dalle prefetture) e di adottare al centro provvedimenti formali nelle nomine e nelle promozioni degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dato l'elevatissimo numero dei dipendenti, necessariamente provocava incresciosi ritardi.

Il disegno di legge in discussione devolve alle prefetture varie competenze (quali l'attribuzione degli stipendi, delle paghe e delle aggiunte di famiglia, nonchè il collocamento in aspettativa per infermità) e snellisce le procedure relative alle liquidazioni delle indennità di buonuscita, dovute a varie cause.

Si tratta di un provvedimento che corrisponde pienamente a diverse aspettative. Anzitutto, è aderente al principio costituzionale e democratico del decentramento delle attribuzioni, inutilmente, e con grave dispendio di tempo e di mezzi, attribuite alle Amministrazioni centrali. L'istituzione della regione della Valle d'Aosta ha consentito di sperimentare un nuovo sistema, attribuendo

la competenza di alcuni dei provvedimenti suddetti al questore di Aosta. È stata una esperienza di decentramento rivelatasi utile al personale ed alla amministrazione, come era da attendersi.

Il secondo motivo per il quale, come accennato, il disegno di legge, se approvato, sarà di grande utilità, consiste nel fatto che il personale del Corpo, composto di circa 78.000 unità, vedrà snelliti i procedimenti nelle materie delegate alle prefetture. In particolare, la definizione della posizione previdenziale, all'atto del collocamento in congedo, sarà sicuramente assai più sollecita. Ciò eviterà angustie e attese a moltissime famiglie, che, per ottenere le spettanze di quiescenza, sono costrette a gravi, ed obiettivamente ingiusti sacrifici.

Infine, l'Amministrazione centrale verrà sollevata dal compito di emanare provvedimenti i quali, per il loro grande numero, non possono essere e non sono tempestivi, come invece dovrebbero.

D'altronde, tali atti vengono perfezionati in base ad una documentazione sanitaria amministrativa che perviene al centro dagli organi periferici. Invero, poichè l'Amministrazione centrale basa i suoi giudizi sulla stessa documentazione in base alla quale, senza possibilità di valutazione discrezionale, giudicherà la prefettura, non v'è alcun motivo perchè l'attuale sistema venga mantenuto.

Il disegno di legge in discussione, pertanto, dev'essere approvato, e perchè estende il principio del decentramento, e perchè il personale e l'Amministrazione ne trarranno beneficio: non soltanto esso non comporta alcun aggravio (perchè in pratica i provvedimenti già attualmente vengono esaminati e valutati dagli organi gerarchici e dalle Prefetture) ma sicuramente potrà consentire di utilizzare personale dell'Amministrazione centrale in altri settori; pertanto con un diverso impiego del personale in atto adibito ad adempimenti non più necessari, si conseguirà un'economia di spesa.

Il disegno di legge, confermo, avrà effetti apprezzabili ed utili. Il parere favorevole espresso dalla Commissione difesa ne coglie

pienamente lo spirito e la portata, tanto che giustamente propone che i criteri ispiratori del provvedimento vengano estesi ad altri settori della pubblica Amministrazione.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo col relatore e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

F A B I A N I . Siccome sono stato invitato da altre Amministrazioni dello Stato a sollecitare la massima estensione del decentramento in esame, credo che si possa approfittare dell'occasione per impegnare con un ordine del giorno il Governo a provvedere affinché il decentramento dei servizi oggetto del provvedimento venga attuato in tutte le Amministrazioni dello Stato.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo sul principio del decentramento, ma esprimo riserve per quanto concerne la strutturazione del disegno di legge in discussione e per il modo in cui viene configurato nel caso specifico tale decentramento, ampliando le competenze e i poteri delle prefetture che a mio avviso, specialmente con l'avvento dell'ordinamento regionale, non hanno più ragione di esistere.

Se si volesse veramente arrivare ad una soluzione del problema, la più valida potrebbe essere quella di attribuire certe competenze alle questure, o alle ragionerie provinciali oppure al commissario del Governo, ma non alle prefetture, che sono organi i cui poteri dovrebbero essere ulteriormente ridotti, o addirittura soppressi.

G A T T O , *ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni*. Dovremo predisporre la legge sul commissario del Governo, ma non credo che potremo burocratizzare le funzioni di tale organo.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei dare qualche chiarimento in ordine alle osservazioni del senatore Gianquinto.

L'attrezzatura degli uffici delle questure non è allo stato attuale la più idonea ad as-

olvere le funzioni oggetto del provvedimento; quindi, se si volesse devolvere alle questure un compito di questo genere, bisognerebbe ristrutturare tutti i servizi interni del Ministero, il che potrà anche avvenire, pur se, al momento, non sembra opportuno. Peraltro, non è il caso di dire che con il presente disegno di legge vengono ampliati i poteri e le competenze delle prefetture per quanto riguarda i rapporti esterni dell'Amministrazione, perchè qui si tratta di competenze che attengono alla vita interna di un'Amministrazione dello Stato la quale ha la sua articolazione provinciale, come tutte le altre Amministrazioni, che deve assolvere a molte altre funzioni. L'onorevole ministro Gatto ha già risposto per quanto concerne il commissario del Governo, il quale non è un organo decentrato dell'Amministrazione dello Stato.

G I A N Q U I N T O . Al di là delle mere ipotesi che abbiamo formulato, confermo che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge e che manteniamo le nostre riserve sul tipo di decentramento che si intende attuare, ampliando, invece di ridurli, come noi riteniamo necessario, le competenze e i poteri delle prefetture.

D E L N E R O . Esprimo parere favorevole al disegno di legge confermando che allo stato attuale le prefetture sono il solo organo al quale possa essere affidato questo servizio.

Vorrei ricollegarmi, però, a quanto ha detto il senatore Fabiani circa la necessità di estendere il decentramento dei servizi oggetto del provvedimento e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, che riguarda l'indennità di buonuscita corrisposta dall'ENPAS alle altre Amministrazioni dello Stato. Mi riferisco, in maniera specifica, all'Amministrazione della pubblica istruzione, dove è stato già attuato un vasto decentramento di competenze ai Provveditori agli studi, applicando una parte delle norme che oggi vengono estese alla pubblica sicurezza, con esclusione, però delle norme di cui all'articolo 6.

Non credo che si possa *vic et simpliciter* fare un richiamo di questo tipo nel presente disegno di legge che, per l'eterogeneità della materia del richiamo, ne potrebbe risultare snaturato; ma formulo il voto che il decentramento in discussione venga esteso a tutte le Amministrazioni dello Stato, provvedendo in particolare ad estendere sollecitamente le disposizioni contenute nell'articolo 6 al Ministero della pubblica istruzione, perchè ritengo che questo sia già in condizione di poter attuare tali disposizioni.

F A B I A N I . Non riesco a comprendere perchè il Governo, anzichè predisporre un disegno di legge limitato al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non abbia ritenuto più opportuno adottare un provvedimento di carattere generale, concernente tutta la pubblica Amministrazione.

P U C C I , *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'iniziativa del disegno di legge in discussione è stata presa dal solo Ministero dell'interno, senza concerto con altri dicasteri. Il provvedimento è stato provocato dall'esigenza di smaltire la notevole mole di lavoro di cui è attualmente gravata l'amministrazione centrale (ho già detto che sono oltre 70 mila le guardie di pubblica sicurezza interessate), con conseguente disfunzione dei servizi relativi e con lunghe attese degli interessati. Ad ogni modo, la sollecitazione di cui si fanno promotori oggi il senatore Fabiani ed altri componenti della Commissione potrà indurre anche altre Amministrazioni statali ad adottare provvedimenti analoghi.

P R E S I D E N T E . Alle argomentazioni del rappresentante del Governo desidero aggiungere che alcune Amministrazioni trovano ancora difficoltà per l'attuazione del decentramento a seguito di talune obiezioni mosse dal Ministero del tesoro, mentre altre mancano dell'attrezzatura già funzionante presso il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda la Pubblica Istruzione, ad esempio, ci si è trovati in una situazione di notevole difficoltà. Ecco perchè ritengo assai opportuno l'ordine del giorno preannun-

ciato dal senatore Fabiani, onde si possa giungere al più presto ad una modifica delle strutture e del sistema in atto.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo sulla presentazione di un ordine del giorno. Prego tuttavia il senatore Fabiani di volerlo formulare in modo che non sussistano dubbi sugli organi competenti ad attuare il decentramento stesso, che non possono ovviamente essere le prefetture anche per le altre amministrazioni.

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto conosce meglio di me l'organizzazione dello Stato e sa, dunque, che non possono essere le prefetture ad attuare il decentramento per le altre Amministrazioni.

G I A N Q U I N T O . Sono d'accordo, ma ritengo preferibile che l'ordine del giorno non dia adito ad equivoco di sorta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 631, sono sostituiti dal seguente:

« Gli stipendi e paghe spettanti al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia in caso di prima nomina che di promozione e di aumenti periodici, nonchè l'aggiunta di famiglia, sono attribuiti dalla prefettura da cui il personale medesimo è amministrato.

I provvedimenti prefettizi sono adottati dopo che siano stati registrati alla Corte dei conti i decreti di nomina e promozione ».

F A B I A N I . Ricordo che, per le ragioni già illustrate, il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di questo e dei successivi articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

È devoluta alla competenza delle prefetture l'adozione dei seguenti provvedimenti riguardanti il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

a) collocamento in aspettativa per infermità temporanea proveniente o non da causa di servizio da disporsi entro 30 giorni dalla data degli accertamenti sanitari effettuati dalle competenti Commissioni mediche ospedaliere;

b) cessazione dal servizio per termine di ferma o rafferma, per limiti di età, per permanente inidoneità fisica, nonchè a domanda dal servizio permanente o continuativo;

c) riscatto dei servizi utili ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza;

d) liquidazione delle pensioni ordinarie dirette ed indirette, escluse quelle privilegiate, nonchè delle indennità una volta tanto nei casi di cessazione dal servizio di cui alla lettera b) e di decesso;

e) attribuzione e liquidazione degli speciali trattamenti economici cumulabili o non con quello di quiescenza previsti dalle leggi di stato di detto personale o da altre disposizioni legislative in relazione alle specifiche cause di cessazione dal servizio permanente, dal servizio continuativo e dalla ferma volontaria o rafferma.

Sono, altresì, devolute alla competenza delle prefetture la nomina, ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed i provvedimenti relativi al trattamento economico dei medici predetti, sulla base del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro per la determinazione delle retribuzioni spettanti in rela-

zione alla forza dei reparti e alle condizioni locali.

(È approvato).

Art. 3.

Per le province di Trento, Bolzano ed Aosta la competenza nelle materie di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita, rispettivamente, al commissario ed al vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige ed al questore della Valle d'Aosta.

(È approvato).

Art. 4.

I provvedimenti emessi, nella rispettiva competenza, dai prefetti, dal commissario e vice commissario del Governo per la regione Trentino-Alto Adige e dal questore della Valle d'Aosta nelle materie indicate nell'articolo 2, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e delle competenti delegazioni della Corte dei conti.

In deroga all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, ed agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono attribuite alle ragionerie provinciali dello Stato le funzioni di riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti relativi a spese concernenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per stipendi, paghe, assegni e indennità varie di carattere fisso. Le ragionerie predette, accertata la regolarità degli atti, ne curano l'inoltro alle competenti delegazioni della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, secondo comma, della presente legge avranno efficacia a decorrere dall'anno finanziario successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

